



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

dott.ssa	Barbara Fatale	Presidente
dott.	Antonio Cestone	Consigliere relatore
avv.	Umberto Pedullà	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 15.10.19 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1849 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Parisi e Mariagrazia Carnovale

appellante

E

Pascuzzi Daniela, rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Cavarretta

appellata

Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Lavoro subordinato in agricoltura.

Conclusioni: come da atti di causa.

Svolgimento del processo

1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, in accoglimento del ricorso proposto da Pascuzzi Daniela il 15.11.12, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro che la ricorrente aveva svolto in favore del padre Pascuzzi Domenico negli anni 2009, 2010 e 2011, per l'effetto riconoscendole il diritto ad essere reinscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli.

In particolare il tribunale ha ritenuto che l'Inps aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato sulla base del solo rapporto di parentela che legava la ricorrente e il datore di lavoro, mentre le risultanze testimoniali, oltre che le dichiarazioni rese da padre e figlia in fase ispettiva, deponevano certamente per la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per 102 giornate negli anni 2009 e 2010 e per 51 giornate nel 2011.



Il teste Pascuzzi Domenico aveva riferito di avere assunto la figlia quando era ormai cessata la coabitazione tra i due e di avere impartito le direttive per lo svolgimento di mansioni riferite alla raccolta di olive e potatura alberi con orario di lavoro dalle 8,00 alle 15.30.

L'ispettore dell'Inps, al contrario, aveva ammesso di non essersi recato sui luoghi di lavoro in quanto alla data degli accertamenti ispettivi il rapporto era già concluso e di avere condotto gli accertamenti sulla base delle sole dichiarazioni dei soggetti coinvolti. In conclusione l'istituto previdenziale non aveva dimostrato *“che in concreto la prestazione lavorativa della ricorrente non sia stata svolta”*.

2) Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto appello affidato a due motivi:

2.1) il tribunale aveva violato l'art. 112 c.p.c. nel momento in cui aveva condannato l'istituto a riscrivere la ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli. Tale domanda di condanna non era stata proposta con l'atto introduttivo del giudizio, essendosi la ricorrente limitata a chiedere di dichiararsi la nullità del verbale ispettivo del 20.6.12 e di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro che con quel verbale era stata disconosciuta;

2.2) il tribunale aveva erroneamente affermato essere stata raggiunta la prova del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, omettendo di operare una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. In particolare il primo giudice aveva omesso di valutare le dettagliate circostanze emerse dalle dichiarazioni rese in fase ispettiva dai due soggetti del rapporto di lavoro. Tali dichiarazioni contrastavano con la esistenza della subordinazione e con le dichiarazioni testimoniali di Pascuzzi Domenico. La conseguenza era che la ricorrente non aveva fornito quella prova rigorosa della subordinazione che la giurisprudenza di legittimità richiede in presenza di un vincolo di parentela tra i due soggetti del rapporto di lavoro.

Già il ricorso introduttivo del giudizio era estremamente lacunoso circa le modalità di esecuzione della prestazione con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, ai giorni e agli orari di lavoro, nonché alla presenza del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. La domanda giudiziale, infatti, era del tutto priva di allegazioni relative agli indici caratteristici della subordinazione.

La deposizione dell'unico teste di parte ricorrente, portatore di un evidente interesse in quanto padre della lavoratrice e formale datore di lavoro, era comunque smentita dalle dichiarazioni che sia il teste che la Pascuzzi avevano reso agli ispettori, da cui era emersa una gestione aziendale improntata a criteri di tipo familiare. Ciò in quanto i prodotti della terra erano destinati al mero soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare e le prestazioni della ricorrente erano state rese anche al di fuori dei periodi di formale assunzione unitamente ai fratelli e al cugino.

A ciò doveva aggiungersi che il Pascuzzi aveva proceduto all'apertura della partita iva e alla comunicazione della denuncia aziendale a fine luglio del 2009, ovvero pochi giorni prima del matrimonio della figlia. Nella denuncia aziendale, inoltre, era stato dichiarato un fabbisogno di sole 69 giornate di lavoro, mentre la ricorrente era stata poi assunta per un periodo temporale maggiore.

L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda giudiziale.

3) Pascuzzi Daniela si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso per le corrette argomentazioni di cui alla sentenza impugnata, che aveva proceduto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, alla globale valutazione delle risultanze istruttorie per concludere per



la esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio. Non era affatto emersa la contraddizione denunciata dall'Inps tra le dichiarazioni rese nella fase ispettiva e quelle rese nel corso del primo grado di giudizio. La sentenza risultava pertanto corretta e da ciò doveva conseguire il rigetto dell'appello.

4) All'udienza del 15.10.19, udite le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

5) L'appello è fondato.

Si premette che l'Inps ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato che la ricorrente aveva svolto alle dipendenze del padre in forza del verbale ispettivo del 14.2.12 e relativi allegati, tra cui le dichiarazioni rese agli ispettori sia dalla ricorrente, sia dal padre.

Per costante giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n° 2739/16) l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale.

A ciò va aggiunto che nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro subordinato sarebbe intercorso tra persone legate da uno stretto vincolo di parentela, la ricorrente era onerata di fornire prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità. Ciò in quanto le prestazioni lavorative rese in ambito familiare vengono normalmente compiute "*affectionis vel benevolentiae causa*" (in termini Cass. n° 9043/11). E l'esigenza di una prova rigorosa e precisa permane pur in assenza, come nel caso di specie, di convivenza tra le parti e del conseguente venir meno della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative (Cass. n° 17992/10).

Ciò chiarito, la sentenza impugnata merita riforma perché essa, da un lato, ha valorizzato in maniera eccessiva la dichiarazione resa dall'unico teste di parte ricorrente e, dall'altro, ha del tutto obliterato i dati emergenti dalle risultanze ispettive, così omettendo di operare quella prudente valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa richiesta dalla giurisprudenza (Cass. 13877/12).

In primo luogo si rileva, conformemente alle deduzioni dell'istituto appellante, la evidente genericità delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, in cui non erano indicate in alcun modo le mansioni concretamente svolte dalla ricorrente, gli orari di lavoro che la stessa era tenuta ad osservare in corso di rapporto, né la misura della retribuzione percepita. Dal punto di vista documentale, poi, non sono state prodotte nemmeno le buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione in concreto percepita.

Solo grazie all'unico testimone di parte ricorrente sono state introdotte in giudizio circostanza nemmeno allegata nella domanda giudiziale, quali le mansioni svolte nei tre anni in cui il rapporto di lavoro era stato formalmente denunciato all'Inps, la esistenza di direttive impartite alla lavoratrice, l'orario di lavoro che il datore di lavoro Pascuzzi Domenico aveva "*imposto*" alla figlia. All'esito della escussione è rimasta ignota la misura della retribuzione, nonché le precise modalità della relativa corresponsione.



Quanto alla prova testimoniale, tuttavia, il tribunale si è adagiato sulle dichiarazioni del dichiarante, senza rilevare l'evidente interesse che lo animava nella duplice veste non solo di padre della ricorrente, ma anche di datore di lavoro del rapporto di natura subordinata che l'Inps aveva ritenuto fittizio.

Ma soprattutto il tribunale, in totale assenza di motivazioni, ha finito per valorizzare in favore della ricorrente le dichiarazioni che le parti del rapporto di lavoro avevano reso in sede ispettiva il 30.1.12.

Da tali dichiarazioni, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal tribunale, emergevano plurime circostanze che, da un lato, deponevano per la totale assenza di subordinazione e, dall'altro, risultavano del tutto incompatibili con la versione dei fatti che Pascuzzi Domenico ha reso in corso di istruttoria.

Pascuzzi Domenico, sentito dagli ispettori:

- a) non fece alcun riferimento a direttive impartite alla figlia;
- b) dichiarò che i terreni, la cui estensione era peraltro inferiore ad un ettaro, erano lavorati da lui, unitamente alla figlia e ad altri suoi familiari e che la ricorrente aveva lavorato i terreni anche prima della sua formale assunzione del 2009 senza spiegare cosa sarebbe cambiato nel concreto atteggiarsi delle prestazioni sempre rese dalla ricorrente. Sul punto aggiunse anche che la figlia collaborava alla conduzione dei terreni negli anni 2009 – 2011 anche al di fuori dei periodi di formale assunzione;
- c) riferì di non essere nemmeno a conoscenza di quale fosse la paga giornaliera della figlia e che se comunque c'era bisogno di consegnare alla figlia somme ulteriori rispetto alla paga giornaliera (*qualche centinaia di euro*), ciò avveniva perché comunque si trattava dell'unica figlia femmina;
- d) dichiarò che l'olio prodotto con la coltivazione dei terreni lo divideva con i suoi figli, tra cui Daniela, e i cognati.

Già tali dichiarazioni confliggevano in modo evidente con la subordinazione dedotta in giudizio, risultando invece del tutto compatibili con lo svolgimento di prestazioni rese nell'ambito del nucleo familiare. Ma soprattutto le suddette circostanze contrastano con le dichiarazioni che il Pascuzzi rese in corso di istruttoria, contrassegnate d'un tratto dalla costante presenza di direttive e di orari "*imposti*", senza che il teste abbia provato a spiegare la divergenza dei due narrati.

Ma ancor più indicative dell'assenza di subordinazione si rivelano le dichiarazioni che la ricorrente rese agli ispettori nella stessa data in cui venne sentito il padre.

Dal verbale relativo alla ricorrente si apprende:

- a) che la Pascuzzi *riteneva* di avere lavorato 51 giornate nell'anno 2009 (in realtà l'assunzione comunicata all'Inps era pari a 102 giornate);
- b) che nel 2010, da un lato, aveva lavorato per 102 giornate e, dall'altro, era da precisare che in realtà non aveva lavorato affatto perché in quell'anno era nata sua figlia;
- c) che quanto all'anno 2011, la Pascuzzi non ricordava né quante giornate avesse lavorato, né in quale mese;
- d) che la Pascuzzi preferiva lavorare per il padre perché essendo sua figlia non aveva "*problemi di alcun genere*". Tanto ciò vero che se anche il padre la pagava quando poteva (in una misura non meglio chiarita) ed anche a rate, la cosa non le dava fastidio "*perché appunto si tratta di papà*".



Le circostanze rese dalla ricorrente non solo tratteggiano caratteri del tutto incompatibili con la esistenza di un rapporto di lavoro contrassegnato da subordinazione, ma escludono in radice (quanto meno per l'anno 2010) la esistenza stessa di un rapporto di lavoro.

Il tribunale, tuttavia, non ha svolto alcuna valutazione delle dichiarazioni rese da Pascuzzi Domenico e Pascuzzi Daniela agli organi ispettivi, limitandosi ad affermare, senza esplicitarne le ragioni, che si trattava di dichiarazioni che certamente deponevano per la fondatezza della domanda.

Il tribunale, inoltre, non ha considerato: a) che nella denuncia aziendale inoltrata all'Inps il 28.7.09, il Pascuzzi stesso aveva dichiarato che il fabbisogno di giornate di lavoro era pari a 69, per poi procedere all'assunzione della figlia, sia nel 2009 che nel 2010, per 102 giornate; b) il dato fortemente sospetto, peraltro ammesso dallo stesso Pascuzzi agli ispettori, che le formali assunzioni della ricorrente erano non a caso coincise con la data del matrimonio della ricorrente e con la sua gravidanza.

Per tali ragioni deve convenirsi con l'istituto appellante che dal complessivo quadro probatorio non può dirsi, come invece ha fatto il tribunale, emersa la prova rigorosa del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, asseritamente svoltosi in corso dal 2009 al 2011. Al contrario, i dati fortemente significativi emerse nel corso delle attività ispettive non solo depongono per prestazioni lavorative rese nell'ambito familiare "*affectionis vel benevolentiae causa*", se non addirittura per la radicale assenza di prestazioni lavorative nei termini sopra chiariti.

7) La sentenza impugnata deve essere dunque integralmente riformata e da ciò consegue il rigetto del ricorso che Pascuzzi Daniela ha proposto il 15.11.12.

8) Attesa l'assenza in atti della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dello svolgimento della fase istruttoria solo nel primo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso depositato il 5.10.16 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n° 344/16, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Pascuzzi Daniela il 15.11.12;
- 2) condanna Pascuzzi Daniela al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, per il primo grado, e in euro 915,00, per il grado di appello.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.19.

Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone

Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale



